



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice rel. est.

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 95/2024 P.U., promosso

DA

in proprio e quale l.r. della

nata a

RICORRENTE

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato



Letto il ricorso depositato il 17 aprile 2024, con cui in proprio e quale (ex) legale rappresentante della ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. C.C.I.L.;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma 2, C.C.I.L., posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a

ritenuto che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non



assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, C.C.I.I.);

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, _____, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 2, C.C.I.I.);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I.;

considerato che la ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;

evidenziato che l'art. 150 C.C.I.I. (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.L.;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

NOMINA

giudice delegato il

NOMINA

liquidatore con studio a
invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni della debitrice ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.L.;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di

revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

alla debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza della debitrice, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), C.C.I.I.;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore nominato.

Palermo, 30 aprile 2024.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. dal Presidente in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

